

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **166/1981** (ECLI:IT:COST:1981:166)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **02/07/1981**; Decisione del **16/07/1981**

Deposito del **30/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14521**

Atti decisi:

N. 166

ORDINANZA 16 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 221 del 12 agosto 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove

norme per la tutela del lavoro a domicilio), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Pistoia il 26 novembre 1980, di Monza il 17 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze), di Varallo il 18 dicembre 1980, di Pescia il 24 novembre 1980, di Castiglione del Lago il 10 ottobre 1980 (n. 2 ordinanze), dalla Corte di cassazione il 1 ottobre ed il 26 novembre 1980 e dal Pretore di Chiavenna l'11 novembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 130, 135, 136, 182, 191, 192, 193, 237, 238 e 312 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monza, il Pretore di Varallo, il Pretore di Pescia, il Pretore di Castiglione del Lago, la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di Chiavenna, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione; e che nei predetti giudizi nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a domicilio sicché la proposta questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e") e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai Pretori di Pistoia, di Monza, di Varallo, di Pescia, di Castiglione del Lago, di Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.